



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 21 DEL 28-04-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020 (LEGGE N. 160/2019).

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di I^a convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele	Sindaco	Presente
Bertuccioli Michela	Consigliere	Presente
Gabellini Nicola	Consigliere	Presente
Malpassi Elisa	Consigliere	Presente
Palmese Quirino	Consigliere	Presente
Benelli Veronica	Consigliere	Presente
Pieraccini Francesca	Consigliere	Presente
Ruggeri Carlotta	Consigliere	Presente
Vagnini Gianluca	Consigliere	Presente
Arduini Massimo	Consigliere	Presente
Petito Domenico	Consigliere	Presente
Renzi Eleonora	Consigliere	Presente
Cereda Camilla	Consigliere	Presente

Presenti n. 13	Assenti n. 0
----------------	--------------

Partecipa alla seduta la Vice Segretario, Dott. Lorenzo Socci, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 13 Consiglieri su 13 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori:

Elisa Malpassi
Veronica Benelli
Camilla Cereda

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che l'intero dibattito ed i singoli interventi sono contenuti nella videoregistrazione, posta agli atti del Servizio Informatica;

Si dà atto che il presente Consiglio comunale si svolge in video conferenza mediante la piattaforma Lifesize, ai sensi dell'art.73 Decreto 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n. 11 del 22/04/2020;

Espone Malpassi;
Renzi chiede chiarimenti ed interviene Fabbri Federica;

Con voti
Favorevoli 9
Astenuiti 4 (Cereda, Petito, Arduini, Renzi)
Contrari 0
Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati;

Inoltre
Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Con voti
Favorevoli 9
Astenuiti 4 (Cereda, Petito, Arduini, Renzi)
Contrari 0
Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019, ed in particolare l'art. 1, comma 738 che testualmente dispone:

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Richiamati i commi da 748 a 755 che disciplinano le aliquote delle fattispecie imponibili e che testualmente dispongono:

748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. *Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*

Richiamato altresì il comma 779 che testualmente recita:

779. *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 20.02.2020 avente ad oggetto: “**NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU – LEGGE 160-2019.**”;

Ritenuto di determinare le aliquote IMU da applicare dal 01.01.2020;

Visto il comma 767 della Legge n. 160/2019 che stabilisce le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul sito internet del Mef;

Vista altresì la risoluzione del medesimo ministero n. 1/DF del 18.02.2020 con la quale si precisa che “...per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare con vigenza dal 01.01.2020 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):**

Fattispecie imponibile IMU	Aliquota
A) Abitazione principale Categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,6%
B) Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
C) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati	0,25%
D) Altri immobili diversi da quelli di cui alle lett. A), B), C)	1,06%

- 3) di provvedere all'inserimento della presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del MEF, come stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28-04-2020

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL Vice Segretario

Dott. Lorenzo Socci

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.